



Sentenza n. 129 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Francesco Saverio Marini
decisione del 23 giugno 2026, deposito del 16 luglio 2026
comunicato stampa del 16 luglio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 247 del 2025

parole chiave:

ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

disposizioni impugnate:

- art. 11 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 111

disposizioni parametro:

- artt. 3, 77, 11 e 117, primo comma, della Costituzione
- art. 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE
- artt. 2, 9, 15 e 30 della Convenzione di Mérida

dispositivo:

inammissibilità

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano ha sollevato in riferimento agli **artt. 3, 77, 11 e 117, primo comma, Cost.** – questi ultimi in relazione all'art. 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE e agli artt. 2, 9, 15 e 30 della Convenzione di Mérida – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 76 del 2024, come convertito.

Tale disposizione, qualificata come di **interpretazione autentica**, ha stabilito che **la Fondazione Milano Cortina 2026 non è disciplinata da norme di diritto pubblico e non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.**

Il GIP di Milano dubita della costituzionalità della norma, ritenendo che essa possa incidere sulla configurabilità dei reati di turbata libertà degli incanti e corruzione.

In particolare, ritiene la norma **falsamente interpretativa** e disomogenea rispetto all'oggetto del decreto-legge, oltre che lesiva del diritto dell'UE e internazionale per aver negato alla Fondazione la qualifica di organismo di diritto pubblico, restringendo così indebitamente l'applicazione della Direttiva appalti e della Convenzione di Mérida contro la corruzione.

La Corte costituzionale ha rilevato che l'ordinanza di rimessione muoveva da una **premessa ricostruttiva errata.**

Il GIP assumeva che la norma istitutiva del 2020 (art. 2, comma 2, d.l. n. 16/2020) consentisse di qualificare la Fondazione Milano Cortina 2026 come organismo di diritto pubblico e che la norma di interpretazione autentica del 2024 (art. 11, d.l. n. 76/2024) avesse invece escluso tale natura.

Attraverso la lettura dei lavori parlamentari del d.l. n. 16/2020, particolarmente rilevanti nel ricostruire l'**intenzione del legislatore**, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, **i giudici di Palazzo della Consulta evidenziano che la scelta di far operare la Fondazione in regime di diritto privato era espressamente finalizzata a sottrarla al Codice dei contratti pubblici, garantendo la celerità e la flessibilità necessarie al rispetto della Carta olimpica.**

Il giudice costituzionale rileva, inoltre, che **tale scelta si poneva in continuità con quella della precedente olimpiade invernale del 2006** (fondazione TOROC), del pari considerata operante al di fuori del regime pubblicistico.

Secondo la Corte, dunque, **la disposizione del 2020 ha fissato una regola specifica e inderogabile sulle modalità operative dell'ente, escludendo l'adozione di atti di diritto pubblico.**

Pertanto, pur ammettendo che un soggetto privato possa astrattamente essere un organismo di diritto pubblico, **la Corte conclude che il legislatore ha escluso espressamente la natura pubblicistica della fondazione fin dall'origine** e non soltanto con la disposizione censurata.

Da ultimo, il giudice costituzionale ha respinto l'assimilazione con l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990: mentre quest'ultimo attribuisce in via generale alle P.A. la facoltà di agire secondo il diritto privato, la legge del 2020 impone alla Fondazione un regime privatistico esclusivo e privo di alternative, con lo scopo preciso di sottrarla alle procedure di evidenza pubblica.

Alla luce della corretta ricostruzione del quadro normativo, **l'art. 11 del d.l. n. 76/2024 non ha introdotto alcuna novità sostanziale, ma si è limitato a rinsaldare e chiarire il significato già proprio della norma del 2020.**

Trattandosi di due norme dal medesimo contenuto, **la Corte precisa che un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 76/2024 risulterebbe inutiliter data per il giudizio principale:** poiché il GIP dovrebbe comunque applicare la disposizione originaria del 2020, che già escludeva l'obbligo del ricorso alle procedure di gara pubblica, le condotte degli indagati rimarrebbero comunque coperte da un regime privatistico vigente al momento dei fatti.

La Corte costituzionale ha, in conclusione, dichiarato **inammissibili** le questioni di legittimità costituzionale, ritenendole viziate da un'erronea ricostruzione del quadro normativo che ha condotto a una incompleta individuazione dell'oggetto delle questioni, con conseguente assorbimento di ogni altra eccezione.

Laura La Corte

Commentato [LP1]: controllare la consecutio temporum